

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
"ALTA VAL D'ARDA"
Piazza Municipio, 3 – Castell'Arquato (PC)

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEI
SERVIZI SOCIALI**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Destinatari degli interventi sociali
- Art. 5 Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento
- Art. 6 I diritti degli utenti
- Art. 7 I rapporti con il cittadino

CAPO II MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI SERVIZI

- Art. 9 L'accesso ai servizi
- Art. 10 Disposizioni procedurali
- Art. 11 Istruttoria
- Art. 12 Valutazione dello stato di bisogno
- Art. 13 Determinazione della situazione economica del richiedente
- Art. 14 Definizione del PAI
- Art. 15 Ammissione alle prestazioni
- Art. 16 Compartecipazione alla spesa
- Art. 17 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

CAPO III TIPOLOGIE DI SERVIZI: LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

- Art. 18 Interventi di sostegno economico
- Art. 19 Servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità
- Art. 20 Servizi residenziali
- Art. 21 Servizi semi residenziali
- Art. 22 Interventi in emergenza
- Art. 23 Interventi rivolti alla tutela dei minori
- Art. 24 19 Accoglienza in strutture sociali a sostegno della domiciliarità
- Art. 25 20 Promozione dei servizi di comunità
- 21 Servizi semi residenziali

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Tutela dei diritti

Art. 27 Disposizioni di adeguamento automatico

CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio.

L'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

Art. 2
(*Definizioni*)

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **servizi** il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che l'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda e gli altri soggetti che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali prepongono al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 comma 2;
- b) per **richiedente** la persona che richiede l'assistenza dei servizi; Può essere persona diversa dal soggetto o dai soggetti che necessitano di assistenza.
- c) per **diretto interessato** la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio – assistenziale;
- d) per **accesso ai servizi** il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici territorialmente competenti per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
- e) per **presa in carico** un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa ma comunque sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto continuativo al fine della revisione dell'intervento stesso nel corso del tempo;
- f) per **Responsabile del Caso** il punto di riferimento per lo sviluppo degli interventi e dei progetti a beneficio delle persone o delle famiglie: di norma è costituito dall'Assistente Sociale che garantisce la presa in carico;
- g) per **Responsabile del Procedimento Amministrativo** la responsabilità - di norma posta in capo al Responsabile di Servizio - circa il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegate e preordinate all'adozione, di un atto amministrativo;
- h) per **istruttoria Sociale** la fase del procedimento finalizzata alla raccolta dei dati necessari per la valutazione del problema, delle potenzialità delle persone, delle risorse del territorio, nonché

all'acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del PAI e ai relativi atti amministrativi nell'ambito della Presa in Carico;

- i) per **PAI** il Programma Assistenziale Individualizzato e per **PEI** il Programma Educativo Individualizzato elaborati a seguito dell'istruttoria e della valutazione professionale del caso. Sono predisposti valorizzando le risorse e le potenzialità delle persone, delle rispettive famiglie e delle Comunità interessate. Su tali risorse si basa la definizione di un progetto di intervento concordato, che prevede reciproci impegni, tempi di realizzazione, verifiche in itinere ed a conclusione dell'intervento stesso. Assumono carattere documentale attraverso l'insieme delle informazioni contenute nella Cartella Sociale, o strumenti ad essa comunque afferenti.

Art. 3 (Principi generali)

Il sistema integrato dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità; è garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

Art. 4 (Destinatari degli interventi sociali)

Gli interventi e le prestazioni sociali sono rivolti alle persone residenti nel territorio dell'Unione e alle persone che sono state inserite dal Servizio Sociale territoriale dell'Unione in strutture tutelari site in altri territori, ed in particolare:

- a) ai cittadini italiani;
- b) ai cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) agli stranieri, agli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché ai minori stranieri o apolidi.

Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti sul territorio dell'Unione.

Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti, l'Unione dei Comuni, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza.

Art. 5 (Accesso universale al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento)

L'accesso agli interventi sociali e socio-sanitari da parte dei destinatari di cui all'art. 4, avviene di norma su istanza dell'interessato ovvero su richiesta del servizio competente, quando prescritto dall'autorità giudiziaria, o a seguito di segnalazioni cogenti, previa valutazione dell'attendibilità. In quest'ultimo caso il servizio competente dovrà informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza.

Art. 6
(I diritti degli interessati)

I Servizi garantiscono all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Relativamente ai casi ammessi:

- d) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- e) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del PAI, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- f) il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione se dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni;
- g) il controllo, da parte dell'Unione dei Comuni, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati;

Art. 7
(I rapporti con il cittadino)

Gli uffici territoriali garantiscono la completa informazione in merito al sistema integrato dei servizi sociali e rappresentano la sede per accedere ai servizi; la procedura di ammissione alle prestazioni socio-sanitarie è integrata con le funzioni di titolarità dell'AUSL di Piacenza.

L'Unione dei comuni persegue l'obiettivo della massima integrazione tra gli ambiti di intervento nei quali si articola il sistema dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.

È compito degli operatori presenti sul territorio dell'Unione supportare attivamente l'interessato nella ricerca delle soluzioni complessivamente disponibili, affiancandolo nella lettura del bisogno e fornendo le informazioni ed i contatti utili.

CAPO II
(MODALITÀ DI ACCESSO e REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE
PRESTAZIONI)

Art. 9
(*L'accesso ai Servizi*)

L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui al presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- c) su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione.
- d) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 1 del presente articolo, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art. 10
(*Disposizioni procedurali*)

Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza da parte del richiedente o su indicazione del responsabile del servizio e si conclude con l'approvazione del PAI.

Fatti salvi i casi in cui il richiedente presenti istanza volta ad ottenere l'ammissione a prestazioni specificamente individuate, la presa in carico viene disposta previo colloquio con l'interessato, e consiste nella valutazione circa la riconducibilità del bisogno espresso nell'ambito degli interventi socio assistenziali e socio sanitari che l'Unione dei Comuni assicura o promuove.

La Presa in Carico si caratterizza come attività composita e articolata che comporta interventi di valutazione, consulenza, orientamento, raccordo con le risorse solidaristiche pubbliche e private del territorio, attivazione delle prestazioni previste dal presente regolamento, indicazioni per l'accesso ad altre risorse (quali ad esempio l'invalidità civile, il riconoscimento di handicap in situazione di gravità, etc.), sostegno alle relazioni familiari, soprattutto quando compromesse. Nell'ambito della presa in carico della persona e della famiglia, il Servizio Sociale esercita la funzione di raccordo degli interventi e delle risorse sociali, sociosanitarie e assistenziali attivabili nella predisposizione e nell'implementazione del PAI.

Gli accessi vengono monitorati attraverso il puntuale inserimento, da parte degli operatori, dei dati richiesti dal sistema informatico di gestione, al fine di acquisire informazioni qualificate sugli elementi quantitativi e qualitativi del bisogno espresso e sull'adeguatezza della risposta offerta.

La gestione degli accessi, anche di quelli che non portano alla presa in carico, si svolge nel rispetto dei principi generali di efficacia, certezza, trasparenza, riservatezza, responsabilità e massima collaborazione.

I servizi realizzano la massima semplificazione formale delle garanzie procedurali previste a favore del cittadino, ispirandosi ai principi di libertà delle forme e di effettività della tutela ed

avvalendosi anche delle modalità relazionali che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rende progressivamente disponibili.

Art. 11
(Istruttoria)

Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.

I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari o in situazione e redigono una relazione di valutazione.

Nella formulazione del PAI, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

Art. 12
(Valutazione dello stato di bisogno)

I soggetti di cui all'articolo 4 sono considerati assistibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali o socio-sanitari;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso, il quale opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse economiche, strumentali e socio-relazionali a disposizione .

I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo le linee guida indicate al successivo capo III e riguardano:

- a) la capacità economica del diretto interessato, definita ai sensi della normativa ISEE, unitamente ad altri indicatori reddituali o patrimoniali oggettivi che possono essere richiesti dall'Assistente Sociale a completamento del quadro economico;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

Art. 13

(Determinazione della situazione economica del richiedente)

Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Isee.

L'Isee viene utilizzato:

- a) per fissare, in relazione all'accesso a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
- b) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, le priorità di ammissione;
- c) per fissare, insieme ad altri indicatori di tipo sociale, i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.

Ai fini della valutazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni e per la relativa tariffazione, l'Unione dei Comuni, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si attiene alle seguenti configurazioni del nucleo di riferimento sulla base del quale calcolare l'Isee:

- a) per le persone portatrici di handicap e per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti considera il solo diretto interessato;
- b) per le persone ultrasessantacinquenni non rientranti nella previsione di cui alla lett. a) si considera il diretto interessato più il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- c) nei rimanenti casi si considera il nucleo anagrafico.

La Giunta dell'Unione provvede, nel rispetto della disciplina generale approvata dal Consiglio e sulla base di specifica istruttoria volta a valutare gli impatti economico – finanziari delle scelte assunte, ad emanare e ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sussidio economico, le relative soglie Isee di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico degli utenti, le fasce Isee, la definizione del relativo nucleo di riferimento e gli ulteriori indicatori sociali da utilizzare per calcolare l'ammontare della contribuzione;
- c) le soglie di riferimento per l'esenzione dal pagamento delle quote di contribuzione ai servizi.

Art. 14

(Definizione del PAI)

A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'interessato, l'assistente sociale responsabile del caso definisce il PAI.

Il PAI individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempistiche, modalità di realizzazione e di verifica degli stessi.

Il PAI è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Art. 15 (*Ammissione
alle prestazioni*)

L'ammissione alle prestazioni per gli aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa.

Qualora la capacità economica del diretto interessato, così come valutata ai sensi del precedente art. 13, limiti l'ammissione alle prestazioni, è compito del Servizio garantire il supporto informativo e l'orientamento nell'ambito delle possibilità che il sistema integrato dei servizi sociali offre per la realizzazione degli interventi previsti nel PAI.

Art. 16
(*Compartecipazione alla spesa*)

Fatti salvi i casi di esenzione, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo.

Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.

Il sistema tariffario, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'indicatore di situazione economica equivalente, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito.

In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1, il Servizio Sociale provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per l'Unione dei Comuni tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato, dei suoi aventi causa e degli eventuali obbligati.

Art. 17
(*Controllo sulle dichiarazioni sostitutive*)

Qualora dai controlli effettuati a campione o su segnalazione dei servizi emergano la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento di erogazione della prestazione sociale, o del servizio, anche a quota agevolata, sottopone a riesame il provvedimento favorevole, dandone comunicazione al diretto interessato ed adotta i provvedimenti conseguenti sulla base delle vigenti norme di legge e di regolamento.

CAPO III
TIPOLOGIE DI SERVIZI:
LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO E PER L'AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI

Art. 18
(Interventi di sostegno economico)

Il sostegno economico consiste in interventi di carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo, non in grado di gestire una situazione di difficoltà economica

Il sostegno economico è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) contrastare il fenomeno della povertà
- b) favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio
- c) sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

Art. 19
(Servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità)

Le azioni a sostegno della domiciliarità consistono in interventi progettati e svolti da operatori qualificati aventi ad oggetto la cura della persona e dell'ambiente domestico, il supporto all'inserimento di minori nel nucleo familiare, il supporto alle relazioni familiari e allo svilupposocio-educativo dei minori.

Le azioni a sostegno della domiciliarità sono rivolte a cittadini con difficoltà psico fisiche tali da compromettere le autonomie di base necessarie a garantire dignità nella gestione delle attività quotidiane e sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) contrastare l'istituzionalizzazione delle persone favorendone la permanenza presso il domicilio;
- b) sostenere la famiglia nel superamento degli eventi critici che possono accompagnare alcune fasi della vita
- c) garantire l'informazione sulle opportunità di scambio fra famiglie e territorio

Art. 20
(Servizi Residenziali)

I servizi residenziali sono rivolti a persone non assistibili nel proprio ambito familiare, in considerazione del loro stato di non autosufficienza, in difficoltà nel mantenere la propria autonomia psicofisica e relazionale, e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni psicofisiche deteriorate e al mantenimento della dignità della persona;
- b) perseguire processi di emancipazione da situazioni di privazione materiale / esclusione sociale.

In armonia con il quadro normativo di riferimento, le strutture a carattere residenziale sono distinte come segue:

- casa di riposo: struttura per anziani a carattere prevalentemente assistenziale;
- casa protetta: struttura per anziani o disabili a carattere prevalentemente socio-assistenziale e sociosanitario di base;
- residenza sanitaria assistenziale: struttura per anziani o disabili a carattere prevalentemente socio-sanitario;

- centri socio riabilitativi residenziali: struttura per disabili a carattere prevalentemente socio sanitario;
- comunità di pronta accoglienza: struttura per minori a carattere prevalentemente socio-assistenziale con permanenza temporanea;
- comunità educativa: struttura per minori adolescenti e preadolescenti a carattere socioassistenziale;
- comunità di tipo familiare: struttura per minori a carattere socio assistenziale con la presenza di due o più adulti per garantire un ambiente familiare sostitutivo.

L'allontanamento delle persone dal loro ambiente di vita deve essere riservato ai casi di assoluta ed effettiva necessità, tenuto conto sia delle condizioni di salute della persona e della sua famiglia, sia della durata del ricovero.

Pertanto:

- a) il ricovero in struttura residenziale di persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è di norma escluso;
- b) il ricovero di persone non autosufficienti, sia temporaneo che permanente, è disposto a seguito della valutazione del servizio sociale e del confronto con i familiari dell'assistito, ivi compreso il convivente more uxorio.
- c) l'inserimento di minori in istituto costituisce una soluzione eccezionale e temporanea e va accompagnato da un progetto di accoglienza familiare.

Art. 21 (*Servizi semi residenziali*)

I servizi semi residenziali consistono nell'inserimento, in strutture socio-sanitarie riabilitative e socio-educative a carattere diurno, di anziani con diverso grado di autosufficienza, disabili e minori e perseguono i seguenti obiettivi:

- a) offrire un sostegno al destinatario e alla sua famiglia, anche attivando strategie per la sua integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Art. 22 (*Interventi in emergenza*)

- a) contrastare emergenze sociali;
- b) rispondere a richieste di intervento conseguenti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- c) accogliere persone in stato di abbandono.

Tali interventi sono di carattere temporaneo e rimangono attivi per il tempo strettamente necessario a predisporre puntuali progetti di sostegno nell'ambito del PAI.

Art. 23 (*Interventi rivolti alla tutela dei minori*)

Per quanto attiene agli obblighi di tutela dei minori previsti dalla normativa nazionale e regionale l'Unione svolge le funzioni di segnalazione di pregiudizio, lo svolgimento di indagini psico-sociali per

la Procura presso il Tribunale per i minorenni, l'esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni o dalla magistratura competente, compiti di monitoraggio e di redazione delle relazioni.

Assicura altresì i seguenti servizi specificatamente rivolti alla tutela di minori:

- a) Incontri protetti per il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori in situazioni familiari di aperto conflitto - o comunque compromesse - laddove si riscontrino comunque talune possibilità di recupero;
- b) Sostegno alla genitorialità intra e interfamigliare - Si configura come un complesso di interventi, volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio-economica e/o manifesti un possibile rischio nell'esercizio delle funzioni genitoriali ed educative, nell'ambito di un progetto condiviso che prevede specifici impegni - tra servizio sociale e famiglia per prevenire ulteriori situazioni di rischio. Si pone come intervento di prossimità familiare e costituisce una risorsa utile di prevenzione e/o trattamento del disagio sia del minore che della sua famiglia;
- c) Centri Pomeridiani e prolungamenti scolastici - sono servizi socio-educativi che accolgono, nell'arco temporale pomeridiano, bambini e bambine in età scolare in situazione di difficoltà personale e/o familiare, disagio scolastico e sociale con l'obiettivo di favorire la loro socializzazione, il recupero di fiducia, la valorizzazione di sé, il rispetto delle regole della vita comune attraverso l'affiancamento di operatori debitamente formati. Sono previste attività di accompagnamento ai compiti connessi alle attività scolastiche.

Art. 24

(Accompagnamento sociale)

Si tratta di interventi finalizzati ad accompagnare negli spostamenti persone con ridotte capacità motorie e scarsa autonomia, prevalentemente anziani non autosufficienti, persone con disabilità o minori privi di idonea rete familiare e non in grado di utilizzare i mezzi pubblicifinalizzati a favorire l'accesso alle strutture e ai servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e socio-educativi.

Art. 25

(Promozione dei servizi di comunità)

L'Unione dei Comuni riconosce e promuove i servizi di comunità come parte integrante e necessaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

A titolo meramente esemplificativo, nell'organizzazione e nella gestione del sistema locale dei servizi sociali a rete:

- a) promuove le attività rivolte a prevenire il disagio sociale e ad offrire opportunità di relazione, e di vita attiva;
- b) promuove campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione e formazione, finalizzati ad incrementare il senso di cittadinanza, la solidarietà tra le culture e le generazioni, la parità tra uomo e donna, la percezione di sicurezza, la pratica di stili di vita sani e attivi e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate;
- c) promuove gli interventi per il contrasto dell'esclusione sociale, per la prevenzione e riduzione dei danni connessi alle dipendenze o allo sfruttamento sessuale;
- d) favorisce e sostiene le iniziative, anche di carattere sperimentale ed innovativo, di aggregazione e di auto-organizzazione degli utenti, dei loro familiari e dei cittadini;

- e) persegue l'obiettivo della massima interconnessione delle strutture e delle risorse, anche informali, di sostegno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari;
- f) promuove, al fine di assicurare la continuità e l'efficacia nel tempo degli interventi assistenziali, le attività rivolte a favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo degli utenti;
- g) promuove i servizi e gli interventi di mediazione sociale e familiare, e di mediazione culturale;
- h) Promuove i servizi e gli interventi rivolti alle persone detenute nelle carceri o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone rimesse in libertà;
- i) favorisce e sostiene l'autonoma organizzazione culturale e ricreativa dei cittadini e delle associazioni, anche con la concessione in uso a titolo agevolato o gratuito di beni immobili di sua proprietà.

CAPO V

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 26 (*Tutela dei diritti*)

I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

Art. 27 (*Disposizioni di adeguamento automatico*)

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.